

- che la quietanza 3 aprile 1950 era stata rilasciata a tacitazione dei suoi crediti residui per la cessata gestione dell' Agenzia di Tripoli con la pacifica riserva di definire a parte il risarcimento dei danni per la forzata permanenza in Tripolitania; tale riserva risultando anche implicitamente dal fatto che l' Istituto, durante l' anno successivo alla menzionata quietanza, gli aveva corrisposto un assegno di £ 50.000:- mensili per il tramite dell' Agenzia di Roma;
- che l' Istituto nel liquidare la detta somma al Paolotti, gli aveva fornito la concessione di un' Agenzia generale per indennizzarlo dei danni subiti;
- che le lettere inviate al Paolotti dal Direttore generale e dal Presidente dell' epoca, poste in relazione con gli obblighi dell' agente generale quali risultano dalla lettera di nomina (prescritta autorizzatrice a recarsi fuori Sede o in Italia), dimostravano chiaramente che la permanenza del Paolotti stesso in Tripolitania fino al momento in cui non fu più possibile il rientro in Italia, fu voluta ed ingiustamente imposta dall' Istituto;